

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto nel conferimento

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Fiscalità partecipazioni societarie: disciplina e abuso del diritto

Scopri di più

Il **regime fiscale del conferimento di partecipazioni** statisticamente più applicato nella pratica professionale è sicuramente quello a **realizzo controllato**, di cui all'[art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR](#). In questi casi, stante la prioritaria applicazione del regime di cui all'[art. 175](#) in caso di conferenti operanti nella sfera di impresa professionale ([risposta n. 180/E/2025](#)), i soci conferenti saranno, ragionevolmente, **persone fisiche che operano nella sfera privata**.

La determinazione del **costo fiscalmente riconosciuto** si pone come una operazione prodromica che può risultare in molti casi particolarmente **complessa se non addirittura impossibile** nel caso in cui la società abbia una **lunga vita e sia stata costituita come società di persone**.

Il valore del **costo fiscale delle persone fisiche**, infatti, non discende da alcuna evidenza contabile, in quanto la partecipazione è detenuta nella **sfera privata**. Peraltro, come ben noto, il costo fiscale deve essere **determinato in relazione a ciascun socio**. Una volta calcolato il costo fiscale di ciascun socio, possiamo affermare che la **sommatoria dei costi fiscali** in capo ai singoli soci rappresenti la misura dell'incremento del patrimonio netto della conferitaria iscrivibile **senza emersione di plusvalenze**.

Ragionando sulla base di un esempio concreto, potremmo ipotizzare **4 soci al 25%** con i seguenti costi fiscalmente riconosciuti:

- Tizio: 10.000 euro;
- Caio 10.000 euro;
- Sempronio: 100.000 euro;
- Calpurnia: 500.000 euro.

Le ragioni del differente costo fiscale potrebbe ad esempio discendere dalla **seguente circostanze**. Tizio e Caio potrebbero aver **versato il capitale di 10.000 euro in sede di costituzione** della società. **Sempronio potrebbe essere il discendente di un socio deceduto**. In questo caso il suo costo fiscale è pari al valore del patrimonio netto contabile dichiarato ai fini

della successione. Infine, il Costo elevato di Calpurnia potrebbe discendere dal fatto che la stessa potrebbe essere un **socio recentemente entrato nella compagine** e che ha dovuto corrispondere il prezzo di 500.000 euro per poter acquistare le quote. Oppure potrebbe essere una socia storica come Tizio e Caio solo che, magari in vista di una cessione della partecipazione a terzi, ha rivalutato la partecipazione scontando **l'imposta sostitutiva del 18%** ora inserita a regime **nel nostro ordinamento**.

Il punto fermo nel conferimento è che il **capitale della conferitaria deve essere ripartito al 25% tra i 4 soci**. Qualora il capitale sia fissato in un **importo superiore ai 40.000 euro**, il realizzo controllato in capo a questi determinerà l'emersione di una plusvalenza pari alla differenza **tra la misura del capitale di loro competenza e il costo di 10.000 euro**. Volendo escludere a priori l'emersione di una base imponibile in capo ai conferenti, l'incremento del patrimonio della **società conferitaria** dovrà avvenire con le **seguenti modalità indicate nella tabella**.

Socio	Costo storico	Incremento del patrimonio netto		
		Capitale	Riserva da conferimento	Totale
Tizio	10.000	10.000	0	10.000
Caio	10.000	10.000	0	10.000
Sempronio	100.000	10.000	90.000	100.000
Calpurnia	500.000	10.000	490.000	500.000
Totale	620.000	40.000	580.000	620.000

Prima della [risoluzione n. 56/E/2023](#) gli operatori attenti erano **oltremodo angustati dalla tesi** espressa nel [principio di diritto n. 10/E/2020](#) secondo cui **avrebbe dovuto trovare applicazione il regime ordinario dell'art. 9, TUIR**, tutte le volte in cui l'incremento del netto nella conferitaria **fosse risultato inferiore al costo fiscale del conferente**. Si tratta di una tesi, ormai superata anche dal dato normativo, che non trovava alcun riscontro nella norma e che non rispondeva nemmeno a esigenze di ragionevolezza o a ragioni di ordine logico sistematico. In sostanza, la paura di vedersi negato il realizzo controllato in caso di un **costo fiscale non calcolato con precisione** induceva i conferenti a operare un **incremento del netto leggermente superiore al costo fiscale**. Vi era anche chi si era ingegnato nel prevedere una clausola **nell'atto di conferimento** secondo cui, in caso di emersione di un costo fiscale maggiore, la **società era autorizzata a iscrivere un maggiore valore della riserva del netto**.

Essendo ora venute meno queste preoccupazioni, qualora vi sia interesse ad azzerare la plusvalenza, la partecipazione verrà iscritta nella conferitaria a un valore pari alla somma dei costi fiscali dei soci. Nel nostro caso, la **partecipazione verrà iscritta a 620.000 euro**.

L'eventuale iscrizione a un valore minore **non determinerà il venir meno del realizzo controllato**; tuttavia, rappresenta una **scelta non conveniente** sotto il profilo strettamente fiscale in quanto:

- la minusvalenza in capo ai **soci non risulterà deducibile** (sul presupposto che il valore normale della quota conferita sia superiore al costo);



- la società conferitaria iscriverà in bilancio la partecipazione ad un **valore più basso determinando**, quindi, in prospettiva, una **plusvalenza maggiore**. Il problema potrebbe essere relativo in quanto la stessa potrebbe beneficiare della PEX ai sensi [dell' 87](#); tuttavia, vari sono i casi in cui **l'esenzione non può trovare applicazione**. Si pensi ai casi di **cessione di una quota iscritta nel circolante** oppure relativa a una società immobiliare di gestione oppure, ancorché relativa a una **società che svolge attività commerciale**, se la cessione avviene quando non risulta ancora soddisfatto **l'holding period di 12 o 60 mesi a seconda dei casi**.